

COMUNE DI MONZA

Reg. n. 41/2024

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN HOUSE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI MOBILITA' E SICUREZZA URBANA, DELLA SOSTA TARIFFATA SU AREE PUBBLICHE STRADE E PARCHEGGI IN STRUTTURA DELLA CITTA' DI MONZA. CIG: B1F914A5AA

Il presente contratto viene sottoscritto secondo quanto previsto ex artt. 21 e 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.

tra

- Arch. Carlo Maria Nizzola, nato a OMISSIS il OMISSIS C.F.: OMISSIS il quale interviene in questo Atto in qualità di Dirigente del Settore Mobilità e Viabilità, Patrimonio, munito dei necessari poteri in virtù dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 50 dello Statuto del Comune di Monza, adottato dal Consiglio comunale nelle sedute del 25.07.1991 e del 21.10.1991, con rispettive deliberazioni n. 174 e n. 213, nonché in virtù del Provvedimento sindacale di incarico PG n. 272501 del 01.12.2022 domiciliato per la carica presso la sede Municipale, nonché nel nome, per conto e nell'interesse del Comune di Monza, nel prosieguo "Comune", C.F.: 02030880153 P.I. 00728830969;

e

- Ing. Davide Mardegan, nato a OMISSIS il OMISSIS, C.F. OMISSIS, residente a OMISSIS, via OMISSIS, che interviene in questo Atto in qualità di Amministratore Unico

della Monza Mobilità S.r.l. - con sede legale in Monza (20900 - MB) via Cernuschi n. 8, C.F./P.I. 02689470967 - iscritta al Registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A. di Milano, Monza Brianza, Lodi al REA n. MB - 1531267, - nel prosieguo denominato "Società".

Il firmatario dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi nella condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dagli artt. 32 ter e 32 quater del Codice Penale nonché da qualsiasi altra norma.

Premesso che:

- la Società, interamente partecipata dal Comune di Monza, ha ad oggetto la produzione di Servizi di Interesse Generale (SIG) e/o di Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG) relativi alla mobilità ed ai sistemi di trasporto in ambito urbano e/o di interesse della cittadinanza, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 3 dello Statuto);
- la Società è stata costituita ai sensi delle disposizioni vigenti che disciplinano le forme e le modalità di gestione, dei servizi pubblici da parte degli enti locali e, in particolare, per la gestione nella modalità "in house" del servizio di realizzazione e gestione di sistemi per il controllo e la vigilanza della viabilità, della mobilità e sicurezza urbana, nonché per la realizzazione e la gestione di strutture e attività connesse e correlate alla gestione della sosta a pagamento ed attività collegate e connesse, come meglio specificato nell'oggetto statutario;

- con deliberazione n. 64 del 18/12/2023, il Consiglio comunale ha approvato lo schema di Contratto di servizio diretto a disciplinare i rapporti tra il Comune di Monza e la Società per i servizi da affidarle in coerenza con la normativa di riferimento, demandando alla Giunta comunale ed ai Dirigenti, in base alle rispettive competenze, l'esecuzione della deliberazione medesima;
- il presente contratto di servizio ha lo scopo di regolamentare i rapporti tra il Comune di Monza e la Società in ordine allo svolgimento delle attività ad essa affidate in regime di "in house providing" con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 18/12/2023;
- la Società Monza Mobilità rientra nei soggetti sottoposti a controllo pubblico ed è pertanto esclusa dai controlli antimafia ai sensi dell'art. 83 c. 3 lett. A) del D. Lgs 159/2011.

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del presente contratto è la regolazione e la disciplina dei rapporti e delle obbligazioni reciproche tra il Comune e la Società conseguenti all'affidamento di quanto segue.

1.1 Il Comune affida le seguenti attività e servizi ordinari:

- a) la progettazione, implementazione e gestione della sosta tariffata su strade, aree e strutture pubbliche o in uso pubblico, in continuità con il servizio di cui la Società è già affidataria dal 2005, garantendo il corretto svolgimento del servizio nelle aree di sosta su strada e nei parcheggi

confinati di proprietà del Comune di Monza, applicando le tariffe pro tempore vigenti, secondo quanto deliberato dalla Giunta Comunale. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Dirigente competente confermerà le tariffe vigenti e successivamente trasmetterà eventuali variazioni delle stesse;

- b) l'esecuzione di servizi accessori e strumentali all'attività di cui al punto precedente, incluso il rilievo periodico dello stato di occupazione degli stalli e delle violazioni da parte degli utenti;
- c) l'organizzazione della mobilità cittadina in caso di eventi straordinari - grandi eventi e la relativa definizione di connesse azioni temporanee sul sistema della mobilità (trasporti, viabilità...);
- d) l'espletamento dei compiti in materia di rilascio permessi per ZTL, contrassegni disabili e autorizzazione al transito di trasporti eccezionali;
- e) servizi di bike sharing, car sharing e ulteriori servizi analoghi;
- f) definizione ed attuazione del Piano di intervento per la gestione di eventi nevosi;
- g) sistema di Reperibilità h24 7gg/7gg per interventi di messa in sicurezza/emergenze su sede stradale (ad esempio, posizionamento cavalletti per buche/successivi interventi);

- h) progettazione, realizzazione e manutenzione (ordinaria e straordinaria) della segnaletica orizzontale e verticale;
- i) progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione degli impianti semaforici, del sistema di centralizzazione impianti (UTC - Urban Traffic Control), dei sistemi di controllo degli accessi alle ZTL cittadine, di sistemi di indirizzamento ai parcheggi ed informativi a messaggi variabili;
- j) gestione operai e magazzino per pronto intervento segnaletica verticale e luminosa, comprensivo di acquisto materiale, attrezzature per magazzino, DPI e quanto necessario;
- k) pareri in merito ai trasporti eccezionali e mezzi con massa superiore a 3,5 tonn;

Le attività e i servizi sopra descritti possiedono carattere predefinito, continuativo od attivabili su richiesta e, come tale, definiti ed inseriti nel Bilancio di Previsione Pluriennale (di seguito, per brevità, BPP) e nel Budget Annuale (di seguito, per brevità, BA) di cui al successivo Art. 3. Il BPP e il BA sono presentati annualmente al Comune di Monza per la loro approvazione da parte della Giunta Comunale.

1.2 Il Comune potrà affidare attività e servizi tecnici anche strumentali alla progettazione e all'esecuzione delle opere e dei servizi quali:

- a) stime, valutazioni, rilievi, analisi di fattibilità, analisi/piani economici;

- b) Progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- c) piani particellari di esproprio;
- d) direzione dei lavori, direzione operativa, ispezione di cantiere, contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- e) collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale, incluso il collaudo delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione; collaudo statico e tecnico funzionale degli impianti, in corso d'opera e finale;
- f) alta sorveglianza, anche in relazione alle opere a scomputo di oneri di urbanizzazione;
- g) altre attività di natura tecnica e/o amministrativa quali, a titolo esemplificativo, attività di monitoraggio, di redazione grafica degli allegati tecnici anche attraverso l'elaborazione di rendering, studi, ricerche, indagini e rilevazioni;
- h) supporto all'attività di pianificazione urbanistica;
- i) attività di validazione e verifica progetti.

1.3 Le prestazioni oggetto di affidamento alla Società possono comprendere, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, anche le funzioni di affidamento dei lavori ad imprese terze, con assunzione del ruolo di Responsabile Unico del progetto, la richiesta di pareri e nulla-osta sui progetti di qualsivoglia natura e prodromici alla realizzazione degli interventi, la gestione tecnico-amministrativa dei relativi contratti, la gestione delle eventuali connesse vertenze; quando la Società assume anche

ruolo di RUP, il Comune deve individuare al suo interno un Responsabile Titolare dell’Affidamento.

ART. 2 DURATA E VALIDITÀ DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha durata dalla sua sottoscrizione sino al 31 dicembre 2028, salvo eventuale revoca dell’affidamento di cui all’Art. 12 del presente Contratto. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del Contratto per ulteriori anni 3 (tre) mediante comunicazione che dovrà essere recapitata alla Società entro tre mesi dalla data di scadenza.

Entro 12 mesi antecedenti la scadenza del presente Contratto, l’Amministrazione Comunale avvia le procedure di verifica della permanenza delle condizioni previste per l’affidamento “in house” ed approva apposita relazione che motivi la conferma della gestione nella forma dell’“in house providing” ovvero a forme di affidamento che perseguano obiettivi di efficienza ed efficacia mediante affidamenti a soggetti selezionati con procedure di evidenza pubblica. In assenza di rinnovo, alla data di scadenza

dell’affidamento la Società dovrà consegnare tutte le aree, strade, piazze e/o parcheggi in struttura destinati alla sosta oggetto del presente contratto e tutte le apparecchiature utilizzate per la gestione delle citate aree, senza compensi di alcun genere, oltre a consegnare documenti e tutto ciò che forma oggetto delle attività contrattuali.

Le obbligazioni del presente contratto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2024, fermo restando che per la piena operatività viene

riconosciuto alla Società un periodo indispensabile per acquisire dal Comune, per le attività non già gestite in base al previgente contratto, le infrastrutture HW e SW dedicate ai servizi da trasferire e per dotarsi delle ulteriori risorse umane e strumentali necessarie ad erogare i nuovi servizi affidati.

Per i servizi di cui al punto 1.1 lettere da f) a k) l'attivazione avverrà a seguito di specifico disciplinare tecnico che trasferisca contestualmente le risorse economiche, di attrezzature e beni, di personale, definisca il relativo stato di consistenza in contraddittorio e disciplini l'erogazione della prestazione.

Le modifiche non sostanziali al presente contratto, eventualmente dovute a necessari adeguamenti richiesti in sede valutazione obbligatoria da parte di ANAC, saranno oggetto di approvazione con deliberazione di Giunta Comunale.

ART. 3 BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE (BPP), BUDGET ANNUALE (BA), REVISIONE E AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL BPP

I documenti di programmazione fondamentali per la gestione dei servizi affidati sono il Bilancio di Previsione Pluriennale (BPP) e il Budget Annuale (BA), presentati dalla Società ed approvati dalla Giunta Comunale, in coerenza con il Piano Tariffario della Sosta a pagamento su strade, aree e strutture pubbliche.

Il BPP dovrà essere corredato da una relazione nella quale la Società proporrà il piano-programma degli interventi di sviluppo per l'anno successivo ed un dettagliato Piano Economico-Finanziario triennale che illustri le strategie per il mantenimento dell'equilibrio

economico-patrimoniale e finanziario della Società, in relazione ai servizi affidati, con particolare riguardo al grado di copertura dei costi sostenuti per i servizi di mobilità urbana tramite i ricavi della sosta, al netto della compartecipazione comunale. Detto piano-programma dovrà necessariamente precisare gli aspetti tecnici, organizzativi e economici degli interventi proposti.

In attuazione del BPP approvato, ogni variazione del numero di posti auto oggetto dell'affidamento sarà accompagnata dall'elenco aggiornato delle aree pubbliche, delle strade, piazze e parcheggi in struttura oggetto del servizio, a cura della Società. Detto elenco dovrà essere comunicato ufficialmente all'Amministrazione Comunale, specificando per ogni area pubblica, strada, piazza o parcheggio in struttura:

1. denominazione;
2. numero di posti auto;
3. durata giornaliera della sosta a pagamento;
4. la stima del grado di utilizzo da parte dei residenti.

La Società si impegna, sulla base degli indirizzi e delle priorità comunicati dal Comune, a formulare le proposte di predisposizione/aggiornamento del BPP e del BA entro il 30 settembre di ciascun anno all'ufficio Mobilità del Comune di Monza, nel rispetto dei contenuti indicati nei paragrafi precedenti. Solo per il periodo 2024-2028, il BPP verrà consegnato al Comune entro il 31 dicembre 2023.

Il Comune esamina le proposte presentate dalla Società sia sotto il profilo della coerenza agli indirizzi dati dal Comune, sia sotto il profilo della sostenibilità economico-finanziaria dei singoli servizi e attività indicati, chiedendo alla Società eventuali integrazioni, chiarimenti o modifiche. Il BPP e il BA emendati dovranno essere predisposti, per l'approvazione da parte della Giunta Comunale, entro il 30 novembre di ciascun anno, fatto salvo quanto precedentemente specificato per l'anno 2024.

Il Comune provvede all'approvazione del BPP e del BA entro il 31 dicembre di ciascun anno, con deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 4 Variazioni in corso di esecuzione del BPP e del BA

Eventuali variazioni in corso di esecuzione del BPP o del BA, sia per le attività e servizi ancora non avviati sia per le attività e servizi in corso di svolgimento, dovranno essere concordate tra le Parti e formalizzate in uno specifico provvedimento, che costituirà aggiornamento del BA.

Qualora in fase di esecuzione delle singole attività e dei singoli servizi, siano essi ordinari o speciali, si verificassero scostamenti economici e/o temporali rispetto a quanto programmato, la Società dovrà informarne tempestivamente il Comune, comunicando contestualmente le misure correttive che intende adottare per recuperare gli scostamenti medesimi.

Nel caso di motivata e comprovata impossibilità di rispettare le condizioni economiche e temporali previste, la Società sarà tenuta a

chiedere al Comune i necessari adeguamenti del BA, formulando specifica proposta di modifica che il Comune si riserva di approvare.

Nel caso in cui la proposta formulata dalla Società non dovesse essere condivisa dal Comune, dovrà essere attivato un tavolo tecnico finalizzato al superamento delle criticità riscontrate.

Art. 5 Vigilanza e controllo sulle attività della Società

Il Comune esercita il controllo analogo sulla Società a mezzo dei propri organi e uffici.

La Società, con la sottoscrizione del presente contratto, accetta di fornire ogni informazione e ogni dato che il Comune dovesse richiedere per lo svolgimento della sua funzione di controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici.

Il Comune, avvalendosi di propri dipendenti o incaricati, può effettuare in qualunque momento visite conoscitive nei luoghi dove viene svolta l'attività della Società.

Il Comune può effettuare indagini per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza dei servizi.

Al fine della più ampia conoscibilità da parte degli organi elettivi del Comune degli atti di gestione della Società, la stessa è tenuta alla trasmissione al Comune di tutti gli atti decisionali della compagine societaria, nonché delle decisioni dell'organo amministrativo, entro venti giorni dall'adozione di detti atti.

Eventuali carenze e/o negligenze degli addetti nell'espletamento del servizio saranno verbalizzate e contestate a mezzo lettera o PEC alla Società che dovrà provvedere immediatamente a ripristinare la

regolarità del servizio e a comunicare con relazione eventuali giustificazioni entro 10 giorni dalla contestazione.

Il Comune, a cura dell'ufficio Mobilità, adotta altresì un sistema di monitoraggio e rendicontazione delle attività della Società, secondo procedure proprie, già adottate presso i propri uffici e servizi. Il sistema di monitoraggio e di rendicontazione è finalizzato ad un'analisi sintetica ed analitica dei dati relativi all'effettivo stato (quali-quantitativo) di realizzazione dei servizi e delle attività oggetto di affidamento e della situazione economica della Società. Il sistema si articola su due livelli:

- andamento della gestione aziendale complessiva (avanzamento budget), con riferimento alle attività e servizi, ordinari e speciali, affidati;
- andamento dello stato di avanzamento delle attività e dei servizi affidati, del livello dei risultati conseguiti, di eventuali scostamenti rispetto alla programmazione e proposta di azioni correttive.

Art. 6 Obblighi della Società

Nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, la Società è tenuta a osservare tutte le norme vigenti in materia, nel rispetto delle disposizioni di natura civilistica, amministrativa, lavoristica, di sicurezza, ambientale, penale e fiscale.

La Società è inoltre tenuta a rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia di reclutamento del personale, assicurazione contro gli infortuni, previdenza e assistenza, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In caso di violazione, la Società è considerata unica responsabile, anche al fine dell'irrogazione di eventuali sanzioni amministrative.

È comunque fatto salvo il potere di rivalsa del Comune nei confronti degli autori della violazione.

La Società si impegna a svolgere le attività oggetto del presente contratto nel rispetto degli standard, qualitativi e quantitativi, concordati per iscritto tra le parti. Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, la Società è tenuta a rispettare le disposizioni del Decreto Legislativo n. 36/2023 - Codice dei contratti pubblici -, nonché tutte le altre disposizioni, anche comunitarie, vigenti in materia.

Per il conferimento di incarichi professionali, la Società è tenuta a rispettare le disposizioni del Decreto Legislativo n. 36/2023, nonché tutte le altre disposizioni vigenti in materia.

In ogni caso, il Comune rimane totalmente estraneo ai rapporti instaurati dalla Società con i propri appaltatori e incaricati.

La Società solleva il Comune da ogni responsabilità per i danni che possano derivare a terzi dallo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, anche nel caso cui queste siano affidate a imprese appaltatrici.

Per conseguire uno svolgimento efficiente ed efficace delle attività, la Società si impegna a organizzare la propria struttura e le proprie procedure sulla base degli indirizzi generali stabiliti dal Comune, compreso l'adeguamento al progresso tecnologico degli impianti, dei software, delle attrezzature e dei macchinari impiegati.

La Società si impegna ad adottare un sistema di controllo di gestione conforme al sistema di monitoraggio dei contratti comunque definito dal Comune.

Al riguardo, al fine di consentire all'Amministrazione Comunale le necessarie verifiche, la Società si impegna a fornire un dettagliato rapporto annuale sullo svolgimento delle attività. Tale rapporto sarà consegnato allo stesso termine della presentazione dell'aggiornamento del BPP e BA.

Art. 7 Responsabilità della Società e coperture assicurative

La Società si assume ogni responsabilità civile, penale e amministrativa dipendente, direttamente od indirettamente, dallo svolgimento di tutte le attività e servizi ad essa affidati in forza del presente contratto e dei singoli disciplinari, sollevando sin d'ora il Comune da eventuali danni arrecati ai propri dipendenti, agli utenti, alle persone e/o alle cose, sia del Comune che di terzi, nonché da qualsivoglia tipo di azione, pretesa o richiesta che possa comunque e da chiunque promuoversi, giudizialmente od extra giudizialmente, in relazione a quanto oggetto del presente contratto.

La Società è unica responsabile in caso di contenzioso verso terzi soggetti ed è tenuta a procedere alla risoluzione delle eventuali controversie che dovessero sorgere relativamente alle attività affidatele dal Comune, nel rispetto della normativa vigente in materia. Il Comune resta estraneo a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale e la Società.

La Società è obbligata a stipulare le coperture assicurative necessarie in relazione alle attività e servizi di cui al presente

contratto e quelle che le verranno commissionate con specifici disciplinari di incarico, con i massimali e secondo le modalità previste dal D. Lgs. n. 36/2023. A tal fine, la Società si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa RCT/O con primaria Compagnia per un massimale unico non inferiore a € 10.000.000,00 (Euro dieci milioni/00), nonché polizza assicurativa che copra la Società da eventuali rischi che possano insorgere durante l'operazione di svuotamento delle cassette blindate contenenti l'incasso. Copia delle polizze assicurative dovrà essere depositata presso l'Ufficio Mobilità dell'Amministrazione Comunale entro e non oltre 15 gg dalla stipula del presente contratto e di anno in anno dovrà essere presentata preventivamente attestazione di pagamento della polizza stessa.

L'Istituto assicuratore dovrà espressamente dichiarare nelle polizze di rinunciare a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

ART. 8 RAPPORTI ECONOMICI E CORRISPETTIVO DELLA GESTIONE

Per quanto riguarda le attività di cui all'art 1.1 dal punto a) al punto c):

in coerenza con la deliberazione di Consiglio comunale n. 64 del 18/12/2023, la Società si impegna a garantire al Comune un corrispettivo, quale canone concessorio del diritto in esclusiva della gestione della sosta su aree pubbliche, anche tenuto conto delle modifiche tariffarie che potranno essere introdotte con deliberazioni di Giunta comunale, pari almeno al 35% dei ricavi

derivanti dalla gestione della sosta tariffata, sia su strada sia sulle aree delimitate.

Solo qualora l'assunzione da parte della Società di servizi e/o funzioni, chiesti dal Comune, non garantisca l'equilibrio economico della gestione, il Comune rinuncia alla parte di introiti della gestione della sosta necessaria al raggiungimento dell'equilibrio. In nessun caso, tuttavia, potrà verificarsi l'eventualità di un azzeramento del canone concessorio a favore del Comune.

Nel caso di incrementi tariffari applicati dalla Giunta Comunale e/o secondo le disposizioni pro tempore vigenti, che configurino un incremento dei ricavi in capo alla Società, il Comune potrà incrementare la propria compartecipazione ai ricavi della sosta, fermo restando il mantenimento dell'equilibrio economico-patrimoniale della Società, ed in coerenza con il BPP e il BA approvati.

Per quanto riguarda le attività di cui al punto 1.1 dal punto f) al punto k):

ogni anno il Comune entro due settimane dall'approvazione del bilancio di previsione, trasmetterà alla Società l'elenco aggiornato dei servizi con l'importo/canone specifico di ogni servizio, che dovrà essere integrato all'interno del BPP e del BA. Per il solo anno 2024 il BPP e BA verrà aggiornato all'attivazione del presente contratto, come definito al precedente articolo 3.

Per quanto riguarda le attività di cui all'art 1.2 il Comune riconoscerà alla Società le tariffe professionali di riferimento per prestazioni tecniche redatte ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 a cui si applicherà uno sconto del 34% I.V.A. e cassa escluse.

Le percentuali di sconto applicabili potranno essere oggetto di revisione triennale.

In caso di perizie di varianti in corso d'opera, formalmente richieste dal Comune, nel rispetto dei limiti di legge, direttamente connesse all'esecuzione delle opere e dei lavori, che non derivino da negligenza, imperizia o fatti comunque imputabili alla Società, il corrispettivo calcolato secondo le tariffe di cui sopra, è rideterminato, per la fase progettuale, in relazione all'importo finale dell'opera progettata e, per la fase esecutiva, in base all'importo della variante in aumento o in detrazione.

Art. 9 Obblighi del Comune di Monza

Al fine di consentire la corretta esecuzione delle attività e dei servizi oggetto del presente contratto, il Comune si impegna a collaborare con la Società e ad agevolare il migliore espletamento di tutte le attività, ed in particolare:

- ad adottare tempestivamente tutti i provvedimenti di propria competenza necessari per l'espletamento delle attività e dei servizi da parte della Società;
- ad individuare un Responsabile per la gestione del presente contratto e, all'interno dei Settori interessati, un Referente per ogni attività e servizio affidato. Il Responsabile per la gestione del

contratto avrà il compito di monitorare l'attuazione dello stesso e, in tale ruolo, dovrà disporre di tutte le necessarie informazioni. I Referenti faciliteranno gli scambi informativi con la Società e le attività tra i Settori competenti e la Società medesima;

- ad informare la Società, con congruo anticipo, in ordine alle eventuali modifiche dei regolamenti comunali e delle procedure interne che possano, in qualsiasi modo, incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso, utili allo svolgimento delle attività e al perseguimento degli scopi societari;
- a coinvolgere la Società nell'elaborazione dei piani tariffari della sosta e nelle attività di pianificazione della mobilità e sicurezza urbana e a consultarla in ogni circostanza che richieda la modifica anche temporanea delle condizioni contrattuali in essere, per interventi di manutenzione stradale o urbanistici che coinvolgano l'ordinaria attività della società;
- a trasferire tutte le competenze e le informazioni indispensabili a Monza Mobilità affinché la stessa possa prendere in carico le attività affidate; ciò comprende infrastrutture HW e SW in perfetto stato e complete delle schede tecniche di ciascun componente, eventuali credenziali di accesso, contratti in essere con eventuali fornitori ed ogni altro elemento richiesto da Monza Mobilità. Qualora non sia possibile garantire il perfetto stato delle infrastrutture HW e SW, Monza Mobilità sarà tenuta al ripristino delle stesse per garantirne la piena funzionalità. I costi per tali ripristini verranno comunicati al Responsabile nominato dal

Comune e potranno portare ad una revisione del BPP e del BA e, qualora rilevanti, ad una eventuale riduzione del canone concessorio a favore del Comune.

Nel caso in cui il Comune non adempia agli obblighi previsti dal presente articolo, la Società è esonerata da ogni responsabilità derivante dal mancato raggiungimento degli standard di servizio pattuiti.

Art. 10 Divieto di cessione del contratto

Alla Società è vietata, sotto pena di risoluzione “ope legis”, la cessione totale o parziale, a qualunque titolo, del presente Contratto.

Art. 11 Penali e sanzioni

Qualora nel corso della gestione del servizio dovessero essere accertate, a seguito della procedura di verifica ed accertamento di cui al presente articolo, violazioni gravi da parte della Società degli obblighi previsti dal presente contratto, che comportino interruzione di servizi pubblici o compromettano la regolarità della riscossione delle tariffe all'utenza con danno al Comune per mancati introiti, quali, a mero titolo di esempio:

- impossibilità di accesso da parte degli utenti al/ai parcheggi in struttura per malfunzionamento degli impianti;
- malfunzionamento dei parcometri e di ogni strumentazione atta all'applicazione all'utenza delle tariffe della sosta;
- assenza di segnaletica atta ad indicare all'utenza la presenza di area di parcheggio a pagamento,

l'Amministrazione potrà applicare sanzioni e penali, come sotto specificato.

In particolare, nel caso di accertamento dei suddetti inadempimenti, il Comune, al fine di applicare le penali sotto indicate, invierà una formale contestazione alla Società tramite PEC, assegnando un termine coerente con gli inadempimenti rilevati ed impartendo le opportune prescrizioni.

La Società potrà presentare le proprie deduzioni nel termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione, da effettuarsi a mezzo PEC. Nel caso di mancata presentazione delle deduzioni da parte della Società entro il termine di 10 (dieci) giorni o di non accoglimento delle medesime ovvero nel caso di immotivata inosservanza da parte della Società degli adempimenti prescritti dal Comune con la formale contestazione, la stessa sarà tenuta a corrispondere all'Amministrazione Comunale la somma di € 100,00 (cento/00) al giorno per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli obblighi.

Nel caso di reiterazioni delle violazioni e degli inadempimenti degli obblighi previsti dalla presente Convenzione, l'Amministratore Unico è tenuto ad avviare di volta in volta specifiche istruttorie per individuare i responsabili di comportamenti imperiti o negligenti.

Nei confronti dei responsabili individuati dall'Amministratore Unico sarà avviata l'azione di responsabilità amministrativa, eccetto i casi di colpa altrui.

Ove l'Amministratore Unico non individui i responsabili, l'azione di responsabilità amministrativa sarà promossa nei suoi confronti da parte dell'Amministrazione Comunale, che potrà anche costituire giusta causa per la revoca dell'incarico.

Le penali sono cumulabili entro il limite massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo riconosciuto al Comune quale canone concessorio e non escludono la responsabilità della Società per eventuali maggiori danni subiti dal Comune.

Art. 12 Revoca dell'affidamento

Monza Mobilità costituisce organismo strumentale affidatario "in house" del servizio regolato dal presente Contratto. In ragione dello status giuridico della società, l'Amministrazione Comunale può, in qualunque momento, con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale, revocare l'affidamento assentito ponendo contestualmente in liquidazione la Società.

La revoca verrà comunicata alla Società da parte dell'Amministrazione Comunale mediante PEC senza necessità di ulteriori adempimenti, con contestuale richiesta di convocazione dell'Assemblea societaria per la messa in liquidazione della stessa.

Art. 13 Foro competente

Qualora dovessero sorgere tra le Parti contestazioni inerenti al presente contratto, ivi comprese quelle relative alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento, sarà competente il Foro di Monza.

Art. 14 Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto di servizio e ad ogni sua modifica, fino alla sua completa esecuzione, comprese quelle di registrazione, sono a carico della Società.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 c.2 del D.P.R.131/86.

Art. 15 Anticorruzione

La Società è tenuta all'attuazione del sistema di contrasto della corruzione sulla base delle direttive impartite dall'ANAC e dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione Comunale.

Art.16 Privacy

Tutti i dati personali (comuni, identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza.

L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo:

www.comune.monza.it

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è contattabile all'indirizzo mail:

dpo@comune.monza.it

Il presente atto consta di n. 23 pagine scritte con mezzo elettronico ed è sottoscritto da entrambe le parti con firma digitale come segue:

- Ing. Davide Mardegan, Amministratore Unico della Società, mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005, n.82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD);
- Arch. Nizzola Carlo Maria, Dirigente del Comune di Monza, mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), verificate a mia cura in data odierna ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013.

Si dà atto che il presente contratto viene sottoscritto per corrispondenza via PEC. Lo stesso si intende perfezionato alla data di sottoscrizione da parte del Dirigente, rappresentante del Comune di Monza, come risultante dal protocollo generale dell'Ente.

La validità del certificato della firma digitale del rappresentante della Società è stata verificata dal Dirigente sottoscrittore per l'Amministrazione mediante il software dike.

Si attesta la validità del certificato della firma digitale del sottoscrittore per il Comune nella persona del Dirigente/responsabile del servizio.

Imposta di bollo di € 250,00 (euro duecentocinquanta,00) assolta ai sensi dell'art. 18, c. 10 del D. Lgs. n. 36/2023